


IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO,
a scioglimento della riserva che precede;
letti gli atti di causa,
tenuto conto delle difese delle parti;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- con ricorso, depositato il 04.02.11, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e la Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell'Uomo Onlus proponeva istanza ex art. 44 D.Lgs 286/98 e ex art. 4 D.lgs 215/03, perché venisse accertato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Comune di Ghedi, consistente nell'aver emendato l'art. 1 del Regolamento comunale, per l'assegnazione degli alloggi di proprietà municipale ad equo canone, in maniera tale da limitare l'accesso alle graduatorie ai soli residenti in possesso della cittadinanza Italiana ed escludendo a priori ed a parità di condizioni i cittadini stranieri, ancorché precedentemente ammessi;
- il Comune di Ghedi si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione delle ricorrenti, in quanto la condotta, ritenuta asseritamente lesiva dei diritti di cui sopra, non avrebbe natura discriminatoria, non rientrando nelle materie elencate dal D.lgs 286 del 1998, e deducendo, in ogni caso, la natura non diffusa né collettiva dei diritti fatti valere. Nel merito rilevava la non censurabilità della condotta dell'Ente sotto il profilo discriminatorio, quanto semmai sotto quello della legalità dell'azione amministrativa di competenza del tribunale amministrativo e non di quello ordinario;
- in corso di causa con delibera di consiglio comunale n. 13 del 03.05.2011, immediatamente esecutiva ex art.134 comma 4 del D.Lgs 267 del 2000, il



Comune di Ghedi approvava nuovo emendamento dell'art. 1 del regolamento detto, con il quale, fermi i requisiti di reddito, di cui al testo previgente, subordinava l'accesso alle graduatorie *de qua* al solo requisito della residenza territoriale ex art. 43 del c.c., eliminando il diverso requisito della cittadinanza;

- il procuratore di parte resistente insisteva quindi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate;

tutto ciò premesso

OSSERVA

Con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'emendamento dell'art. 1 del Regolamento municipale per la gestione degli alloggi di Via X Giornate e di Via Lapapasini, con provvedimento n. 13 del 03.05.2011, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Il consiglio Comunale della Città di Ghedi ha, infatti, eliminato dai requisiti di ammissione alle graduatorie, per l'assegnazione degli alloggi ad equo canone, quello controverso della cittadinanza, che era stato introdotto con delibera di consiglio comunale, immediatamente esecutiva, del 30.11.2010 n. 33. Tale circostanza non è in contestazione tra le parti, e risulta, peraltro, documentalmente provata (cfr doc. 4 di parte convenuta), per cui non può non osservarsi l'intervenuta carenza di interesse da parte di entrambe le parti del giudizio ad una pronuncia di merito.

Nondimeno, ai sensi del principio della soccombenza virtuale, deve provvedersi sulle spese di causa, tenuto conto delle probabilità di accoglimento della domanda al momento della sua proposizione.

Ciò premesso va rilevata, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione delle attrici ASGI e Onlus "Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'uomo". Posto che la materia oggetto del contendere rientra fra quelle appositamente tutelate e previste dall'art. 44 del D.Lgs 286 del 1998, la mancanza di legittimazione processuale delle dette associazioni potrebbe essere eccepita sulla base della sola incapacità delle stesse ad agire per far valere diritti diffusi o collettivi. Ma così non è nel caso che ci occupa, poichè le associazioni ricorrenti, a comprova della loro rappresentatività, hanno documentato di essere ricomprese nell'elenco delle associazioni e degli enti di cui all'art 5 del D.lgs 215 del 1993 (doc. 5), che, godono di poteri di rappresentanza in materia discriminatoria, in forza di riconoscimento espresso conseguito dal ministero



delle pari opportunità e dal ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sul punto, l'assunto esposto dalla difesa del comune convenuto, secondo cui il Decreto legislativo sopra menzionato disciplinerebbe situazioni discriminatorie non comparabili con quella dedotta in giudizio, non può essere condiviso, se solo si considera che la condotta denunciata è riconducibile alla fattispecie di discriminazione indiretta, disciplinata dall'art. 2 lett. b) del D. L.vo 215/2003 (che si verifica quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone). E' infatti indubitabile che il requisito della cittadinanza italiana, richiesto nel bando impugnato, apparentemente neutro (perché basato su presupposti oggettivi quali l'appartenenza originaria ad una nazione e il radicamento sul territorio) in realtà determina, in concreto, una discriminazione per motivi etnici di tutti quei concorrenti che (ancorchè muniti di permesso di soggiorno) tale requisito non hanno. E' infatti, evidente che, per il carattere agevolatorio del servizio e per la notoria situazione di debolezza economica degli immigrati extracomunitari, i potenziali destinatari degli alloggi oggetto del bando fossero, per la gran parte, soggetti appartenenti ad origini etniche diverse da quella cui appartiene il popolo italiano che, con la previsione del requisito della cittadinanza, di fatto, sono stati, illegittimamente esclusi dal beneficio.

Parimenti infondato è l'ulteriore assunto secondo cui la controversia verterebbe su diritti individuali, in quanto, sarebbe astrattamente quantificabile il numero dei soggetti asseritamente lesi dalla previsione del requisito anzidetto nel bando di partecipazione. È opinione giurisprudenziale consolidata ritenere, infatti, che la lesione di diritti omogenei nella titolarità di più soggetti disgiuntamente, costituisca una lesione collettiva, indipendentemente dalla quantificabilità in astratto dei presunti ricorrenti, sulla base della mera impossibilità immediata di stabilire quanti siano stati danneggiati in un loro diritto con riferimento ad una medesima condotta. A sostegno delle considerazioni sin qui svolte, vanno senz'altro richiamati i precedenti di questo stesso Tribunale 16.1.10 nel procedimento contro il Comune di Chiari, 11.12.09 contro il Comune di Ospitaletto, 8.4.10 contro il Comune di Montichiari.




Passando all'esame del merito, si osserva che parte resistente ha contestato la natura discriminatoria della condotta per cui è causa, ritenendo, che, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 286 del 1998, la cittadinanza, quale requisito di ammissione alle graduatorie, di assegnazione di alloggi ad equo-canone, non comporti un'illegittima distinzione, esclusione o restrizione di taluni soggetti da prestazioni assistenziali, pari a quelle tassativamente elencate dal decreto legge in questione e per lo più riconducibili al concetto di razza, al colore della pelle ed alle origini etniche e che l'introduzione del requisito *de quo* nel regolamento in questione costituiva una mera scelta amministrativa, tesa a selezionare senza alcun fine discriminatorio i soggetti muniti dei requisiti necessari, per la partecipazione al bando.

L'assunto non può essere condiviso.

Si ribadiscono le argomentazioni sopra esposte in punto di qualificazione della condotta del comune come discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2 lett. b) del D. L.vo 215/2003.

A ciò deve aggiungersi che l'art. 43, comma 2, lett. c) del T.U. in materia di immigrazione, il legislatore stesso qualifica come discriminatorio il rifiuto all'alloggio opposto allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, in funzione della sua sola condizione di straniero. Nel caso di specie il richiedere la cittadinanza, quale ineludibile requisito per accedere ai servizi erogati da un ente pubblico per finalità assistenziali, non è condizione legittima a determinare una scrematura tra soggetti bisognosi o meno, costituendo, piuttosto, strumento di applicazione, nell'ambito di soggetti parimenti svantaggiati di un'irragionevole disparità di trattamento (anche ai sensi del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione), fondata sulla non appartenenza al territorio. Tale assunto trova conferma anche con riferimento all'art. 40 comma 6 del citato testo unico, nel quale gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, che esercitano un'attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato sono parificati, in materia di accesso all'edilizia pubblica residenziale ai cittadini italiani. Non vale, in senso contrario, poi, il rilievo svolto dalla difesa del Comune secondo cui gli alloggi oggetto del bando in questione non sarebbero ricompresi nella categoria di alloggi di edilizia convenzionata, bensì, farebbero parte del patrimonio dell'ente, liberamente gestibile, posto che, il fatto stesso di essere alloggi soggetti alla legge dell'equo canone attribuisce all'assegnazione carattere *lato sensu* assistenziale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive script. The signature appears to be 'C. J. 46'.

Si deve infine ribadire come sia vietata qualsivoglia forma di discriminazione e come differenze di trattamento siano consentite nel nostro sistema solo se oggettivamente giustificate da finalità legittime, perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari (Corte Costit., sent. n. 432 del 2005).

Evenienza questa che non ricorre nel caso in esame e che non è stata invocata dal Comune interessato.

In definitiva, deve ritenersi che il comportamento del resistente abbia violato gli artt. 2, comma 2, 43, commi 1 e 2 lett. c), D.lgvo n. 286/98 e 24 Direttiva CE n. 38/04 (D.L.vo n. 30/07), di tal che va dichiarata la natura discriminatoria della condotta dell'Ente.

Le spese vanno, quindi, poste a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.


Il Tribunale,

dichiara cessata la materia del contendere;

condanna il Comune di Ghedi alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 2.200 di cui euro 200 per spese, il resto per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Brescia, 12 giugno 2012

Il Giudice designato
Carla D'ambrosio



13 GIU 2012
Cappocitato II
IL CANCELLIERE B4
Rosalia Angileri

